

CONTINUITÀ PROFESSIONALE, REGOLE DI RIPARTO E RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE NEL CONCORDATO MINORE

A cura di
Stanislao De Matteis

1. La vicenda fiorentina: omologazione, revoca e il coevo intervento di Cass. n. 14555/2026 - 2. La continuità professionale come fonte di valore concorsuale - 3. Valore di liquidazione, valore eccedente e criterio triennale - 4. *Absolute e relative priority rule* nel concordato minore - 5. Le regole di approvazione tra l'art. 79, l'art. 109, comma 5, e l'art. 112, comma 2 - 6. Il *cram down* fiscale-previdenziale: l'art. 80, comma 3, e l'art. 88, comma 4 - 7. L'incidenza di Cass. n. 14555/2026 e le sue conseguenze applicative - 8. *Cram down fiscale* e ristrutturazione trasversale: il nodo dell'appello - 9. Il metodo del rinvio dell'art. 74, comma 4, e il controllo di legalità - 10. Ricadute pratiche per il piano, la relazione dell'OCC e il controllo giudiziale - 11. Compatibilità selettiva e proporzione sistematica.

1. La vicenda fiorentina: omologazione, revoca e il coevo intervento di Cass. n. 14555/2026

Il concordato minore in continuità professionale è oggi uno dei punti di maggiore tensione del sistema concorsuale minore. L'istituto nasce come strumento semplificato, riservato a debitori esclusi dall'area della liquidazione giudiziale; quando però la proposta poggia sulla prosecuzione dell'attività, esso intercetta questioni tipiche della ristrutturazione preventiva: individuazione del valore distribuibile, rispetto delle cause legittime di prelazione, trattamento differenziato dei creditori, formazione delle classi, voto, omologazione nonostante il dissenso, controllo giudiziale sulle regole di priorità. La vicenda scrutinata dal Tribunale di Firenze eccede perciò la singola fattispecie, perché costringe l'interprete a stabilire se il concordato minore in continuità sia una procedura semplificata a contenuto conservativo o una forma minore di concordato in continuità, capace di attrarre, sia pure in via selettiva, il corredo distributivo e procedurale della procedura maggiore.

La domanda era proposta da un avvocato sovraindebitato¹, operante presso uno studio con compenso mensile fisso, che aveva destinato ai creditori, per un quinquennio, una quota del reddito professionale futuro quale unica fonte di attivo; l'unico immobile, adibito ad abitazione principale, era stato escluso dall'attivo in ragione dell'attestazione dell'OCC sulla convenienza a proseguire il pagamento del mutuo ipotecario². La proposta ripartiva l'attivo distinguendo tra valore di liquidazione - i flussi dei primi tre anni, secondo la priorità assoluta - e valore eccedente - i flussi del quarto e quinto anno, secondo la priorità relativa -, sul presupposto che, nella liquidazione controllata, il debitore avrebbe conseguito l'esdebitazione decorso il triennio.

Il Tribunale di Firenze ha omologato la proposta qualificandola come concordato in continuità e ritenendo applicabili, anche alla continuità professionale, le regole distributive del concordato preventivo (art. 84, comma 6) e quelle di approvazione fondate sugli artt. 109, comma 5, e 112, comma 2, evocate dall'art. 78, comma 2-bis, lett. b). Poiché soltanto due delle cinque classi votanti avevano approvato - quella dei tributi comunali, per silenzio-assenso, e quella dei chirografari -, l'omologazione è stata pronunciata convertendo il dissenso delle classi erariali e previdenziale mediante un *cram down* modellato non sull'art. 80, comma 3 - norma propria del concordato minore - ma sull'art. 88, comma 4, dettato per il concordato preventivo in continuità, così da integrare la ristrutturazione trasversale dell'art. 112, comma 2.

La Corte d'appello di Firenze ha revocato l'omologazione³. Pur confermando l'assimilazione tra continuità professionale e aziendale e riconoscendo i presupposti del *cram down* proprio del concordato minore ex art. 80, comma 3, il giudice di appello ha escluso l'applicazione analogica dell'art. 88, comma 4, e ha negato la ristrutturazione trasversale per l'assenza di una classe prelazionaria espressamente consenziente, revocando in difetto delle maggioranze dell'art. 79.

La sequenza - omologazione, revoca e, in parallelo, l'intervento di Cass. n. 14555/2026 - offre l'occasione per verificare la tenuta delle operazioni ermeneutiche dei giudici di merito, alla luce del criterio di rinvio dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., e del più recente orientamento di legittimità.

¹ Trib. Firenze, sez. V civ., 9 novembre 2025, n. 240/2025 (pubbl. 12 novembre 2025), est. Legnaioli; per l'ampia ricostruzione del caso e dei precedenti di merito, A. MANCINI, *Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore*, in *IL Caso.it*, 20 gennaio 2026.

² L'unico immobile del debitore, adibito ad abitazione principale, fu escluso dall'attivo perché l'OCC aveva attestato la convenienza a proseguire il pagamento del mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 75, comma 2-bis, CCII.

³ App. Firenze, sez. II civ., 3 marzo 2026, n. 1105/2026 (pubbl. 6 marzo 2026), Pres. Delle Vergini, est. Nicoletti, con nota di L. BANDINELLI-L. FARI, *Commento ad App. Firenze, 3 marzo 2026*, che ribalta Trib. Firenze, 9 novembre 2025, in *Dirittodellacrisi.it*.

2. La continuità professionale come fonte di valore concorsuale

Il primo passaggio del provvedimento fiorentino è l'equiparazione funzionale - non ontologica - tra continuità professionale e continuità aziendale. Il professionista non dispone di un'azienda in senso tecnico né di un compendio organizzato suscettibile di autonoma circolazione; è però un soggetto produttivo di valore, capace di generare flussi reddituali futuri attraverso la prosecuzione dell'attività. Le due continuità divergono per struttura, non per funzione: in entrambe il piano poggia sull'aspettativa che la prosecuzione produca un valore superiore, o comunque diverso, rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione atomistica del patrimonio. In questa chiave la giurisprudenza di merito ha assimilato le due fattispecie, ritenendo applicabili al professionista le regole della continuità aziendale.

La Corte d'appello ha confermato l'impostazione, escludendo che il legislatore abbia inteso privilegiare la continuità aziendale a tutela dei soli livelli occupazionali, attesa l'equivalente protezione costituzionale del lavoro autonomo e subordinato, e valorizzando la novella del Correttivo-ter, che nell'incipit dell'art. 75, comma 3, discorre ora di «continuità» e non più di «continuità aziendale»⁴. La specificità strutturale non è tuttavia priva di conseguenze: nella continuità aziendale il valore si àncora a un'organizzazione, a rapporti contrattuali, a beni materiali e immateriali talora cedibili a terzi; nella continuità professionale dipende in misura decisiva dalla persona del debitore — dalla clientela, dalla reputazione, dal tempo di lavoro, dalla capacità di mantenere nel tempo un flusso reddituale attendibile.

Il reddito futuro del professionista non è un bene già presente nel patrimonio né un'attività liquidabile in senso proprio: è una proiezione della capacità lavorativa. Ciò non lo rende estraneo al concorso. Quando il debitore vincola stabilmente una quota dei propri flussi futuri alla soddisfazione dei creditori, quella componente diviene il nucleo economico del piano e va misurata con criteri verificabili, assumendo obblighi che la liquidazione controllata non consentirebbe di imporre nella medesima estensione temporale.

L'impostazione supera così una lettura eccessivamente patrimonialistica del concordato minore: se il solo valore rilevante fosse quello dei beni immediatamente liquidabili, la continuità professionale coinciderebbe con una liquidazione controllata attenuata, priva di reale capacità ristrutturatoria. La difficoltà si sposta allora sul terreno tecnico, che occorre ora affrontare.

3. Valore di liquidazione, valore eccedente e criterio triennale

⁴ Tutto ciò in linea con l'art. 2, n. 9, Dir. (UE) 2019/1023. In giurisprudenza, Trib. Roma, 25 giugno 2025, est. Miccio; Trib. Locri, 12 luglio 2025; Trib. Modena, 20 novembre 2025; in dottrina, F. SBRALETTA, *Il concordato minore del professionista sovraindebitato*, in *Dirittodellacrisi.it*, 27 ottobre 2025.

La nozione di valore di liquidazione è il nodo centrale. L'art. 87, comma 1, lett. c), c.c.i.i. vi include non solo il valore realizzabile dalla liquidazione dei beni, ma anche il maggior valore economico ricavabile in sede di liquidazione giudiziale dalla cessione dell'azienda in esercizio e le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. Trasferito nel concordato minore in continuità professionale, il criterio impone di chiedersi quale quota dei redditi futuri sarebbe comunque acquisibile nella liquidazione controllata: quella quota costituisce valore di liquidazione e va distribuita nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; la parte ulteriore, che il debitore si obbliga a destinare ai creditori e che eccede quanto ragionevolmente ricavabile in sede liquidatoria, può essere trattata come valore eccedente.

Il Tribunale ha risolto la questione con un criterio temporale, poi condiviso dalla Corte d'appello: le quote dei primi tre anni - corrispondenti alla durata della liquidazione controllata, al cui termine il debitore conseguirebbe l'esdebitazione ex art. 282 - come valore di liquidazione, secondo la priorità assoluta; quelle del quarto e quinto anno, eccedenti l'orizzonte liquidatorio, come *surplus* distribuibile secondo la priorità relativa. Nella sostanza, i giudici di primo e secondo grado hanno inteso il termine triennale come limite non solo massimo ma anche minimo di apprensione dei redditi futuri, sul presupposto - non smentito da elementi ostativi - di una prognosi favorevole all'esdebitazione⁵. Il criterio ha il pregio di tradurre in termini operativi il confronto con l'alternativa liquidatoria e colma una lacuna applicativa reale; esso, tuttavia, non può risolversi in automatismo, poiché la durata effettiva della liquidazione, la stabilità del reddito, i costi professionali e le esigenze di mantenimento del debitore impongono comunque una verifica individualizzata, pena il rischio che la soglia triennale sposti arbitrariamente la linea tra valore vincolato alla graduazione e valore liberamente distribuibile.

Ne discende il rilievo - non descrittivo ma ordinante - della relazione particolareggiata dell'OCC. Essa deve ricostruire l'alternativa liquidatoria, stimare i flussi futuri, separare la quota acquisibile in liquidazione dal valore eccedente, valutare la sostenibilità delle obbligazioni assunte e rendere trasparente il rischio di insuccesso. La legalità distributiva dipende in larga misura dalla qualità di questa valutazione: senza una stima attendibile, la priorità relativa diviene un'etichetta priva di capacità selettiva e si risolve in una deroga ingiustificata alla tutela dei creditori privilegiati.

4. Absolute e relative priority rule nel concordato minore

⁵ Sulla prognosi di accesso all'esdebitazione, cfr. Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6.

Distinto il valore di liquidazione dal valore eccedente, si pone il problema delle regole di distribuzione. Nel concordato preventivo in continuità l'art. 84, comma 6⁶, riserva la priorità assoluta al valore di liquidazione - distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione - e ammette per il valore eccedente la priorità relativa, essendo sufficiente che i crediti di una classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore. La *ratio* è nota: la porzione di patrimonio conseguibile in liquidazione non può essere distribuita in violazione dell'ordine delle prelazioni, mentre il valore aggiuntivo prodotto dalla continuità tollera criteri meno rigidi.

L'estensione di tale schema al concordato minore, sul piano sostanziale, è persuasiva e trova ampio riscontro nella giurisprudenza di merito. Non vi è ragione per ritenere che i principi di responsabilità patrimoniale e di graduazione delle prelazioni operino con minore intensità perché il debitore è un professionista o un imprenditore sotto-soglia. È la stessa Corte di cassazione - nell'affermare che tra le norme importabili nel concordato minore rientrano quelle degli artt. 84 e 112 c.c.i.i.⁷ - a ricondurre il trattamento dei creditori ai canoni della graduazione, chiarendo che la libertà di contenuto della proposta non equivale a libertà di trattamento. La semplificazione della procedura non autorizza dunque la parificazione arbitraria di privilegiati e chirografari, né la distribuzione del valore liquidatorio in deroga alla gerarchia legale.

Su questo versante il richiamo dell'art. 84, comma 6, per il tramite dell'art. 74, comma 4, non genera problemi di sistema: in tema di distribuzione del valore non esiste, nella sezione dedicata al concordato minore, una norma che ne detti altrimenti i criteri, sicché la lacuna è reale e il richiamo compatibile. È il passaggio dalle regole di riparto alle regole di approvazione a segnare la discontinuità.

5. Le regole di approvazione tra l'art. 79, l'art. 109, comma 5, e l'art. 112, comma 2

L'art. 79 c.c.i.i. detta una disciplina espressa e autosufficiente delle maggioranze: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove il piano preveda classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. L'art. 74, comma 3, rende obbligatorio il classamento nel solo caso dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi, configurando altrimenti la suddivisione in classi come meramente eventuale. La

⁶ Sul carattere innovativo della nozione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), rispetto all'art. 160, comma 2, l. fall., v. Cass., 6 agosto 2024, n. 22169; per l'applicabilità dell'art. 84, comma 6, al concordato minore in continuità, R. BROGI, Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi, Wolters Kluwer, 2024.

⁷ Cass., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, Pres. Ferro, est. Vella, «sempre che dette disposizioni [gli artt. 84 e 112 c.c.i.i.] non siano superate da altre espressamente dettate per il concordato minore».

procedura minore riposa dunque su una regola di approvazione semplificata, che non richiede l'unanimità delle classi né costruisce il sistema articolato di voto, classamento obbligatorio e ristrutturazione trasversale proprio del concordato preventivo in continuità.

Il giudice fiorentino ha invece ritenuto operante, anche nel concordato minore in continuità, la regola particolare dell'art. 109, comma 5 - approvazione all'unanimità delle classi, con le connesse regole di computo interno a ciascuna classe - e, in caso di mancata approvazione, la ristrutturazione trasversale dell'art. 112, comma 2, richiamata dall'art. 78, comma 2-bis, lett. b). L'argomento fa leva sulla coerenza tra distribuzione del valore eccedente e formazione del consenso: se il piano adotta la *relative priority rule* e tratta diversamente le classi, occorrerebbe anche lo strumento che consente di superarne il dissenso.

L'inferenza, però, non regge al vaglio testuale e sistematico. Il richiamo dell'art. 112, comma 2⁸, è collocato in una disposizione che si occupa d'altro - la nomina del commissario giudiziale⁹ - e non può assurgere a fonte istitutiva della regola dell'unanimità delle classi, in contrasto con la regola generale dell'art. 79. La ristrutturazione trasversale non vive di luce propria: presuppone, a monte, il principio dell'unanimità codificato nell'art. 109, comma 5, e, ancor prima, il classamento obbligatorio dell'art. 85, comma 3. Importarla nel concordato minore significa introdurre artificialmente¹⁰ due regole non previste, anzi contraddette dagli artt. 74, comma 3, e 79: l'obbligo di classamento e l'unanimità delle classi. Là dove il legislatore ha dettato una disciplina propria delle maggioranze, la lacuna che l'art. 74, comma 4, presuppone semplicemente non ricorre.

6. Il *cram down* fiscale-previdenziale: l'art. 80, comma 3, e l'art. 88, comma 4

Il profilo più delicato del caso esaminato dal Tribunale di Firenze riguarda il *cram down* fiscale. Il concordato minore dispone di una norma propria: l'art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale

⁸ Mette conto rilevare che Cass., Sez. I, n. 15593/2026, ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia per stabilire «Se gli artt. 2, par. 1, n. 2 e 11 della Direttiva 2019/1023 - laddove richiedono che il voto favorevole alla proposta provenga da almeno una classe di "parti interessate" o di "parti che subiscono un pregiudizio" - ostino all'interpretazione dell'art. 112, co. 2, lett. d), CCII (ante d.lgs. 136/2024) secondo cui la classe privilegiata cui viene offerto il pagamento integrale del credito, seppur con dilazione superiore a 180 giorni dall'omologa, non assume la qualità di "classe interessata" o di "parte che subisce un pregiudizio" ai fini dell'approvazione minoritaria del concordato».

⁹ Il rilievo è dello stesso Trib. Firenze, 9 novembre 2025, cit.; per la qualificazione del richiamo come dalle «finalità tutt'altro che chiare», Trib. Roma, 25 giugno 2025, cit. L'art. 78, comma 2-bis, fu inserito alla vigilia della pubblicazione del d.lgs. n. 83/2022, nel timore che l'OCC non fosse ritenuto in sede europea organo sufficientemente terzo.

¹⁰ In termini critici, v. anche A. MANCINI, op. cit., che segnala come il richiamo introduca surrettiziamente nel concordato minore in continuità il classamento obbligatorio (art. 85, comma 3) e l'unanimità delle classi (art. 109, comma 5), in contrasto con gli artt. 74, comma 3, e 79 c.c.i.i.

di cui all'art. 79, comma 1, e la proposta risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, secondo le risultanze della relazione dell'OCC. Il concordato preventivo in continuità conosce invece il diverso meccanismo dell'art. 88, comma 4¹¹, calibrato sul sistema delle classi e raccordato con la ristrutturazione trasversale.

Il Tribunale di Firenze ha utilizzato quest'ultimo strumento, e non l'art. 80, comma 3, per convertire il dissenso delle classi erariali e previdenziale e raggiungere così la maggioranza delle classi. La scelta è coerente solo se si accetta l'importazione dell'intero statuto del concordato preventivo in continuità; diviene problematica se si conserva la centralità dell'art. 80, che individua un parametro proprio del concordato minore - la convenienza rispetto alla liquidazione controllata - e non postula né il classamento obbligatorio né l'unanimità delle classi. La distanza tra i due meccanismi non è di dettaglio: l'art. 88, comma 4, presuppone l'architettura dell'art. 112, comma 2, mentre l'art. 80, comma 3, opera sul piano della maggioranza dei crediti ex art. 79.

Su questo esatto punto la Corte d'appello ha corretto il primo giudice: l'applicazione analogica dell'art. 88, comma 4, non colmerebbe alcuna lacuna, ma sostituirebbe la norma speciale dell'art. 80, comma 3, con una proveniente da un contesto diverso, risolvendosi in una sua disapplicazione¹². Riconosciuti i presupposti del *cram down* proprio del concordato minore, la Corte ha dunque ricondotto il superamento del dissenso fiscale-previdenziale all'art. 80, comma 3, salvo poi trarne, sul piano della ristrutturazione trasversale, conseguenze che si esamineranno a breve, e che segnano il punto di frizione tra i due gradi di merito.

7. L'incidenza di Cass. n. 14555/2026 e le sue conseguenze applicative

Sul rapporto tra art. 80, comma 3, e art. 88 incide, con particolare forza, il principio affermato da Cass., sez. I, n. 14555/2026¹³. La Corte, decidendo su un diverso concordato minore proposto da un professionista con un unico rilevante creditore fiscale, ha stabilito che l'omologazione mediante approvazione forzata in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.c.i.i., non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale

¹¹ L'art. 88, comma 4, c.c.i.i. dispone l'omologazione anche in mancanza di adesione se il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e se l'adesione è determinante per la maggioranza delle classi ex art. 112, comma 2, lett. d), prima parte.

¹² App. Firenze, 3 marzo 2026, cit.: l'applicazione analogica dell'art. 88, comma 4, non colmerebbe una lacuna, ma sostituirebbe la norma speciale dell'art. 80, comma 3, con una proveniente da contesto diverso, risolvendosi in una sua disapplicazione.

¹³ Cass., sez. I, 16 maggio 2026 (dep.), n. 14555 (ud. 14 aprile 2026), Pres. Ferro, est. Amatore. Il principio di diritto è enunciato al § 4.9 della motivazione.

ex art. 88 c.c.i.i.: per la transazione fiscale nel concordato minore opera un'autonoma e più semplificata procedura, imperniata sul necessario intervento dell'OCC, che rende incompatibile - ai sensi dell'art. 74, comma 4 - l'applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte dall'art. 88 (nella specie, il comma 6, con il previo parere conforme della Direzione regionale).

La portata della decisione è di sistema e trascende la questione specificamente esaminata. La Corte muove dalla constatazione che la definizione dei debiti tributari e previdenziali nel concordato minore trova una disciplina propria e più semplificata nella sezione dedicata a tale istituto: l'art. 76, comma 4, sull'acquisizione e trasmissione dei dati; l'art. 80, comma 3, sull'omologazione forzosa; e la relazione particolareggiata dell'OCC, che svolge sostanzialmente il ruolo assegnato, nel concordato preventivo, all'attestazione del professionista indipendente in ordine alla convenienza del trattamento dei crediti erariali. Ne consegue che la presentazione agli enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 non è obbligatoria e che non risulta applicabile al concordato minore l'intero procedimento previsto per la transazione fiscale. L'integrale richiamo alla disciplina del concordato preventivo incontra così un ostacolo nella disciplina specifica del concordato minore, del tutto alternativa a quella dell'art. 88.

Il rilievo per la vicenda esaminata dal Tribunale di Firenze è diretto. Se le modalità di approvazione dell'art. 88 sono incompatibili con il concordato minore perché la materia è già governata dall'art. 80, comma 3, a maggior ragione non è importabile l'art. 88, comma 4, che di quelle modalità costituisce la variante propria della continuità, ancor più strettamente intrecciata all'architettura degli artt. 109, comma 5, e 112, comma 2. Il Tribunale di Firenze ha compiuto proprio l'operazione che la Corte esclude. La Corte d'appello, pronunciandosi pochi giorni prima, aveva del resto già escluso l'art. 88, comma 4, in favore dell'art. 80, comma 3: la successiva pronuncia di legittimità ne ha elevato l'indirizzo a principio di diritto.

Va precisato, per rigore, che un ulteriore rilievo di Cass. n. 14555/2026 - l'inoperatività del *cram down* quando l'amministrazione finanziaria sia unico creditore¹⁴ - resta legato alla peculiarità di quella fattispecie e non si trasferisce al caso fiorentino, in cui i creditori erano ripartiti in cinque classi; e che la pronuncia ha deciso una fattispecie liquidatoria, riferita all'art. 88, comma 6, e non alla continuità.

Ciò non ne attenua la portata: quel che si trasferisce è il nucleo argomentativo, ossia l'autosufficienza del regime fiscale del concordato minore e la non importabilità del procedimento dell'art. 88 in forza dell'art. 74, comma 4, criterio che investe l'art. 88 nel suo complesso, e dunque anche il comma 4 impiegato a Firenze. La pronuncia si salda, del resto, con l'indirizzo inaugurato da Cass. n.

¹⁴ La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 32954/2024 e n. 35085/2024, in tema di inoperatività del *cram down* quando l'amministrazione finanziaria sia unico creditore, non potendo l'adesione dirsi «determinante» ai fini dell'art. 79, comma 1.

17721/2025¹⁵ (e ribadito da Cass. n. 28574/2025) sul metodo del rinvio: l'esplicito criterio regolatore dell'art. 74, comma 4, supera il più generale meccanismo dell'analogia e opera «per quanto non previsto» e nei limiti di compatibilità.

8. Cram down fiscale e ristrutturazione trasversale: il nodo dell'appello

La questione più delicata sollevata dalla vicenda attiene al coordinamento tra il *cram down* fiscale-previdenziale e la ristrutturazione trasversale, ed è il punto in cui i due gradi di merito divergono. Approvato il concordato da due sole classi su cinque¹⁶, il Tribunale aveva convertito, mediante *cram down*, il voto contrario delle tre classi dissenzienti - la Cassa Forense, ente di previdenza, e le due classi erariali privilegiate - sino a raggiungere l'unanimità delle classi, ritenendo integrato il requisito dell'art. 112, comma 2, lett. d), prima parte: approvazione da parte della maggioranza delle classi, di cui almeno una titolare di prelazione.

La Corte d'appello, pur riconoscendo i presupposti del *cram down* ex art. 80, comma 3, ha censurato tale conclusione con un percorso peculiare: senza soffermarsi sulla prima parte dell'art. 112, comma 2, lett. d), è passata a verificare il presupposto della seconda parte, l'approvazione espressa da almeno una classe cui sia offerta soddisfazione non integrale e che risulterebbe soddisfatta, in tutto o in parte, ove il *surplus* fosse distribuito secondo la priorità assoluta¹⁷. Ritenuto che le due classi assenzienti (tributi comunali e chirografari) sarebbero rimaste integralmente insoddisfatte nella distribuzione del surplus secondo l'APR, la Corte ha escluso la ristrutturazione trasversale e, non raggiunte le maggioranze dell'art. 79, ha revocato l'omologazione.

La soluzione ha suscitato in dottrina rilievi critici che meritano considerazione, perché investono la coerenza interna della pronuncia¹⁸. Si è osservato, anzitutto, che la Corte, dopo aver confermato la sussistenza dei presupposti per neutralizzare il dissenso fiscale e previdenziale, ha poi ommesso di attribuire a tale neutralizzazione qualsiasi effetto ai fini del computo della maggioranza rilevante per la ristrutturazione trasversale: il *cram down*, però, o converte il dissenso in consenso o è privo di funzione,

¹⁵ Cass., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721, Pres. Ferro, est. Vella, sul rapporto tra il rinvio dell'art. 74, comma 4, e l'analogia ex art. 12 preleggi.

¹⁶ Per la ricostruzione del voto - due classi favorevoli su cinque: i tributi comunali (aderenti per silenzio-assenso ex art. 79, comma 3) e i chirografari ab origine; contrarie la Cassa Forense e le due classi erariali privilegiate ex art. 2778, nn. 18 e 19, c.c. - App. Firenze, 3 marzo 2026, cit.

¹⁷ Sulla c.d. golden class di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, v. G. D'ATTORRE, *La votazione nel concordato preventivo in continuità*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 8-9/2025, p. 993.

¹⁸ L. BANDINELLI – L. FARI, op. cit.; sull'assenza di una «terza via» tra conversione del dissenso e inutilità del *cram down*, Cass., sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1033, § 6.4, richiamata da Cass., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5258.

non essendovi - secondo la giurisprudenza di legittimità - una terza via. La frattura logica è evidente: riconosciuti i presupposti dell'art. 80, comma 3, il voto convertito avrebbe dovuto valere anche ai fini dell'art. 112, tanto più che una delle classi neutralizzate (la Cassa Forense) era prelazionaria non degradata, sicché il requisito della prima parte della lett. d) risultava comunque integrato.

Vi è, poi, un rilievo sistematico di maggior peso, che riconduce il problema alla tesi qui sostenuta. La stessa Corte d'appello afferma che il concordato minore - liquidatorio o in continuità - è retto da una disciplina unitaria, il cui criterio di approvazione resta quello della maggioranza dei crediti e delle classi ex art. 79. Se così è, una volta raggiunta la maggioranza delle classi - anche per effetto del *cram down* ex art. 80, comma 3 - l'omologazione dovrebbe seguire senza necessità di accertare l'esistenza di una classe prelazionaria espressamente consenziente: il requisito della seconda parte dell'art. 112, comma 2, lett. d), presuppone infatti che le maggioranze non siano altrimenti raggiunte. In questa prospettiva l'art. 80, comma 3, si rivela più snello dell'art. 88, comma 4¹⁹: quest'ultimo, raccordato con la ristrutturazione trasversale, richiede che l'adesione sia determinante per la maggioranza delle classi dell'art. 112; per il primo è sufficiente che il voto sia determinante per le maggioranze dell'art. 79. Il *cross-class cram down* troverebbe perciò spazio, nel concordato minore, solo là dove il voto fiscale-previdenziale non sia determinante per quelle maggioranze, ipotesi diversa da quella decisa.

La conclusione paradossale è che la Corte d'appello, revocando l'omologazione per l'assenza di una classe prelazionaria espressamente consenziente²⁰, ha finito per differenziare il concordato minore in continuità da quello liquidatorio proprio mentre ne professava l'unità di disciplina. E l'esito rivela un tratto comune ai due gradi di merito: se il Tribunale aveva importato dal concordato preventivo il *cram down* dell'art. 88, comma 4, la Corte ha importato l'onere di una classe prelazionaria consenziente proprio dell'architettura dell'art. 109, comma 5, e dell'art. 112, comma 2. In entrambi i casi la procedura minore è stata letta attraverso la lente della maggiore.

Non è, va detto, un approdo pacifico: chi ritiene che la qualifica di continuità attragga in blocco l'architettura degli artt. 109 e 112 giunge a conclusione opposta, facendo dell'unanimità delle classi e della classe prelazionaria consenziente un presupposto anche della procedura minore. Ma è proprio questa attrazione in blocco che il criterio dell'art. 74, comma 4, e l'autonomia riconosciuta da Cass. n. 14555/2026 inducono a respingere. Se il trattamento del credito fiscale nel concordato minore è

¹⁹ L'art. 88, comma 4, terzo periodo, preclude il coordinamento del *cram down* con la sola seconda parte dell'art. 112, comma 2, lett. d), e non con la prima: A.M. MANCO, *Le possibili interazioni fra ristrutturazione trasversale dei debiti e transazione tributaria nel concordato in continuità*, § 5, in *Dirittodellacrisi.it*, 2 dicembre 2024; Relazione illustrativa al Correttivo-ter, p. 59.

²⁰ Sul rilievo, ai fini della prima parte dell'art. 112, comma 2, lett. d), del voto di classi con crediti degradati al chirografo (c.d. privilegio attenuato), App. Milano, 20 febbraio 2025, e Trib. Venezia, 2 febbraio 2026, sulla scia di Cass., sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884; in senso contrario, Trib. Brescia, 30 dicembre 2025.

governato dall'art. 80, comma 3, e l'approvazione dall'art. 79, l'intero apparato dell'unanimità delle classi e della classe prelazionaria consenziente mal si concilia con la procedura minore, tanto se invocato per omologare, come dal Tribunale, quanto se opposto per revocare, come dalla Corte.

9. Il metodo del rinvio dell'art. 74, comma 4, e il controllo di legalità

Il criterio decisivo, come mostra la giurisprudenza di legittimità, resta la corretta intelligenza del rinvio dell'art. 74, comma 4. Non si tratta di una clausola di assimilazione indiscriminata al concordato preventivo, ma di una norma di raccordo che opera «per quanto non previsto» e nei limiti della compatibilità. L'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo è subordinata a due presupposti concorrenti: la mancanza di una specifica disciplina nella sezione dedicata al concordato minore e la compatibilità della norma importata con la ratio dell'istituto. La presenza di questo esplicito criterio regolatore supera l'analogia dell'art. 12, comma 2, preleggi: dove la legge detta essa stessa la norma di raccordo, individuando l'istituto più affine cui attingere, non vi è la lacuna che l'interpretazione analogica presuppone.

Da qui l'insegnamento, ripreso dalla Corte dalle Sezioni Unite²¹, per cui il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa: la mera circostanza che una disciplina sia prevista per un istituto e non per l'altro non integra di per sé una lacuna da colmare. Il rinvio dell'art. 74 esprime la volontà di uniformare le due discipline per evitare esiti irragionevoli tra fattispecie affini, ma opera come filtro rispetto al recepimento integrale delle norme della procedura maggiore, a tutela della voluta semplificazione del concordato minore. Non è perciò consentito fondare l'importazione né sul dogma della continuità aziendale - così da attivare in blocco un diverso compendio normativo - né sul principio di primazia della Direttiva 2019/1023²², invocato per accreditare l'una o l'altra lettura del diritto interno. Questa impostazione non svaluta il controllo di legalità del giudice: lo circoscrive al suo oggetto proprio. La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c.²³ e la graduazione delle cause legittime di prelazione; la libertà di contenuto della proposta non è libertà di trattamento dei creditori, e la violazione delle regole di riparto è vizio della proposta, non profilo di convenienza rimesso al voto. Ma la stessa impostazione impone di distinguere le regole inderogabili di trattamento, che presidiano la legalità sostanziale e sono naturalmente compatibili con la procedura minore, dalle

²¹ Cass., Sez. Un., n. 38596/2021; conf. Cass. n. 6850/2025, richiamate da Cass. n. 17721/2025, sul divieto di ricorso all'analogia in funzione «creativa».

²² Cfr. Direttiva (UE) 2019/1023, artt. 9 e 11, sul diritto di voto delle parti interessate e sulla ristrutturazione trasversale.

²³ Il principio è affermato da Cass. n. 28574/2025, cit., sul rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione anche nel concordato minore.

regole procedurali di approvazione, la cui importazione esige un vaglio di compatibilità assai più stringente.

10. Ricadute pratiche per il piano, la relazione dell'OCC e il controllo giudiziale

Sul piano operativo, la ricostruzione impone al debitore e all'OCC un onere di chiarezza elevato. Il piano deve indicare quale quota dei flussi futuri sia imputata al valore di liquidazione e quale al valore eccedente, esplicitare il criterio - temporale o economico - di tale distinzione, dimostrare che il valore liquidatorio è distribuito nel rispetto dell'ordine delle prelazioni e illustrare, per il *surplus*, la ragionevolezza della distribuzione secondo priorità relativa. Deve inoltre chiarire se il debitore intenda avvalersi del solo meccanismo ordinario dell'art. 79 o costruire la proposta secondo la logica della continuità: scelta che, come si è visto, incontra limiti precisi sul versante dell'approvazione.

La relazione particolareggiata dell'OCC assume qui un ruolo cardine. È essa a ricostruire l'alternativa liquidatoria e a fondare, con la stima dei flussi e la separazione tra quota liquidatoria e surplus, la convenienza che l'art. 80, comma 3, pone a presupposto dell'omologazione forzata. In coerenza con Cass. n. 14555/2026, tale relazione svolge nel concordato minore la funzione che nel concordato preventivo compete all'attestazione del professionista indipendente²⁴ in ordine alla convenienza del trattamento dei crediti erariali: non un adempimento formale, ma il presidio sostanziale della legalità distributiva e del *cram down* fiscale.

Il giudice, dal canto suo, non si sostituisce ai creditori nella valutazione di convenienza, salvo i casi tipici di contestazione o di omologazione forzata; è però tenuto a verificare fin dall'apertura la conformità legale della proposta. La coerenza del sistema suggerisce che il controllo si eserciti secondo le regole proprie del concordato minore — l'art. 79 per le maggioranze, l'art. 80, comma 3, per il superamento del dissenso fiscale-previdenziale — senza attingere alle più rigide modalità della procedura maggiore ogni volta che queste appaiano tecnicamente più raffinate, e senza subordinare l'omologazione, ove le maggioranze dell'art. 79 siano raggiunte anche per effetto del *cram down*, al reperimento di una classe prelazionaria consenziente che la disciplina speciale non richiede.

11. Compatibilità selettiva e proporzione sistematica

Il decreto del Tribunale di Firenze ha il merito di avere affrontato apertamente la continuità professionale nel concordato minore, con una soluzione tecnicamente strutturata sulla distinzione tra

²⁴ L'equiparazione funzionale tra la relazione dell'OCC e l'attestazione del professionista indipendente (art. 88, comma 2, c.c.i.i.), quanto alla convenienza del trattamento dei crediti erariali, è esplicitata da Cass. n. 14555/2026, cit., §§ 4.7-4.8.

valore di liquidazione e valore eccedente. Su questo versante - l'applicazione degli artt. 84, comma 6, e 87, comma 1, lett. c), per il tramite dell'art. 74, comma 4, e la delimitazione triennale del *surplus* - l'impostazione ha retto al vaglio d'appello e appare pienamente compatibile con la procedura minore.

Diverso è il giudizio sulle regole di approvazione e sul trattamento del dissenso fiscale. Qui la vicenda mostra un duplice 'sbandamento': il Tribunale ha importato dal concordato preventivo il *cram down* dell'art. 88, comma 4; la Corte d'appello, pur correggendo tale errore e ricentrando la disciplina sull'art. 80, comma 3 - in linea con quanto Cass. n. 14555/2026 ha poi elevato a principio -, ha a sua volta importato l'onere di una classe prelazionaria espressamente consenziente, proprio dell'architettura degli artt. 109, comma 5, e 112, comma 2. In entrambi i gradi la procedura minore è stata letta attraverso la lente di quella maggiore.

La lezione che se ne trae conferma la tesi della compatibilità selettiva. Sono importabili le regole sostanziali di distribuzione del valore, espressive di principi inderogabili; non lo è, invece, l'apparato procedurale dell'unanimità delle classi e della classe prelazionaria consenziente, che presiede alla ristrutturazione trasversale e mal si concilia con una procedura la cui approvazione è retta dall'art. 79 e il cui *cram down* fiscale è retto dall'art. 80, comma 3. Riconosciuta al regime del concordato minore un'autonomia che ne esclude l'assorbimento nell'art. 88 e nell'art. 112, il superamento del dissenso fiscale-previdenziale, una volta integrate le condizioni dell'art. 80, comma 3, dovrebbe condurre all'omologazione senza subordinarla al reperimento di una classe prelazionaria consenziente che la disciplina speciale non richiede.

Ne discende una tesi metodologica generale. Il concordato minore è «minore» per ambito soggettivo, struttura e semplificazione procedurale, non per intensità del controllo di legalità né per rispetto delle regole di trattamento dei creditori. La sua autonomia non tollera deroghe ai principi distributivi; la sua prossimità al concordato preventivo non consente importazioni meccaniche, né a favore dell'omologazione, né contro di essa. Il rinvio dell'art. 74, comma 4, va governato da un criterio di proporzione sistematica: si importa ciò che è necessario a rendere l'istituto coerente con i principi concorsuali, non ciò che lo trasforma in altro da sé.